

Nuove regole per il domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

Cambiano gli organi competenti ad emettere il provvedimento di variazione del domicilio



/ Caterina MONTELEONE

Martedì, 5 luglio 2022



L'art. 4 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") ha modificato la **competenza** degli Uffici che, in deroga alla regola contenuta nell'**art. 58** del DPR 600/73, possono variare il domicilio fiscale del contribuente. In particolare, se si tratta di persone fisiche il domicilio può essere stabilito nel Comune dove viene svolta in modo continuativo la principale attività, ovvero nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa, qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

La richiesta di variazione può anche essere presentata dal contribuente che, in presenza di particolari circostanze, intenda stabilire il **domicilio fiscale** in un Comune diverso da

quello determinato ai sensi dell'art. 58 del DPR 600/73.

In entrambe le ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DL 73/2022, la competenza per la variazione del domicilio fiscale spetta alla Direzione regionale, nel caso in cui lo spostamento del domicilio avvenga nella medesima Regione e alla Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate qualora lo spostamento del domicilio interessi regioni diverse.

L'art. 4 del DL 73/2022 prevede, inoltre, che qualora dopo la richiesta di modifica del domicilio si rendano necessarie **ulteriori variazioni**, in caso di richiesta di revoca la competenza per la presentazione della richiesta spetta all'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Nel caso in cui, invece, il contribuente chieda la revoca del provvedimento e contestualmente un'ulteriore variazione del domicilio fiscale, la relativa istanza dovrà essere presentata alla Direzione regionale nel caso in cui venga chiesto lo spostamento del domicilio all'interno della stessa Regione e alla Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate per variazioni del domicilio in una Regione diversa.

In caso di variazione del domicilio fiscale, sia nel caso in cui sia stato stabilito dall'**Amministrazione fiscale**, sia in caso di istanza da parte del contribuente, non è cambiata la regola contenuta nell'**art. 59** comma 4 del DPR 600/73 secondo cui "Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato".

Efficacia delle variazioni dopo 60 giorni dalla notifica

Viceversa, nel caso in cui dopo la variazione del domicilio venga chiesta la revoca del provvedimento di variazione o una ulteriore variazione, gli **effetti del provvedimento** di revoca e di quello di variazione si producono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.

Particolare attenzione va posta ai termini di efficacia delle variazioni, in considerazione del fatto che il domicilio fiscale determina l'ufficio competente ad effettuare l'**accertamento** e il luogo nel quale devono essere notificati gli atti (**artt. 31 del DPR 600/73 e 40 del DPR 633/72**).

A dimostrazione della rilevanza della questione si consideri, altresì, che il domicilio fiscale **non è derogabile** e secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la sua inosservanza determina la nullità dell'atto (Cass. 27 luglio 2007 n. **16725** e Cass. 16 giugno 1994 n. **5826**).